

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 89 DEL 2 AGOSTO 2023

DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ NELLE AREE PORTUALI INTERNE ALL'IMPIANTO PORTUALE PASSEGGERI DENOMINATO "FACILITY 2AB" DEL PORTO DI ANCONA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

- VISTO** il Regolamento inerente all'accesso, alla circolazione e alla sosta all'interno della zona portuale di Ancona, emanato con Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;
- RAVVISATA** la necessità di attuare una diversa organizzazione della pubblica circolazione viaria all'interno dell'impianto portuale passeggeri denominato Facility 2AB – Zona 2B - del porto di Ancona, al fine di conseguire una più razionale gestione dei flussi di traffico veicolare in ingresso nella facility in relazione alle esigenze ivi oggi ricorrenti per l'espletamento dei controlli di frontiera da parte dei competenti organi di polizia oltre che per la sicurezza della pubblica incolumità;
- TENUTO CONTO** in particolare che detta diversa organizzazione viaria si rivela indispensabile nell'immediato a fronte dei maggiori volumi di traffico veicolare registrati negli ultimi anni presso le aree portuali in questione, oltre che in ragione delle modalità di espletamento dovute per i controlli istituzionali di frontiera a cui le stesse aree portuali sono soggette, giusto quanto emerge dalla corrispondenza e dagli atti in proposito intercorsi tra questo Ente e le locali forze di polizia di seguito citata:
- nota dell'Ufficio di Polizia di Frontiera di Ancona prot. 593 in data 31/01/2022 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 1070 in pari data);
 - verbale di riunione in data 10/02/2022 tra questa Autorità di Sistema Portuale, la Guardia di Finanza – Gruppo Ancona, l'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Ancona, la Capitaneria di Porto di Ancona;
- VISTO** il verbale di riunione in data 13/07/2023 tra gli uffici di questa Autorità, il Comando Gruppo Ancona della Guardia di Finanza e l'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Ancona (condiviso tra le stesse amministrazioni con nota di questo Ente prot. 12548 in data 18/07/2023), con il quale si individua congiuntamente – a fronte delle esigenze di cui sopra – l'organizzazione viaria da attuare nell'immediato presso le aree portuali in argomento;
- VISTA** la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, l'accesso rapido e diretto dei mezzi di soccorso in caso di intervento nelle aree interne della Facility 2AB, anche in presenza di condizioni e volumi di traffico particolarmente elevati, mediante la creazione di un percorso dedicato ed appositamente contrassegnato da segnaletica stradale orizzontale;

- RITENUTO** pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di dover emanare il presente provvedimento al fine di regolamentare l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni in materia di viabilità stradale;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA**

ART. 1

Con decorrenza immediata, nelle aree denominate "Facility 2A" e "Facility 2B" presso la zona portuale di Ancona, è stabilita la circolazione viaria secondo quanto rappresentato nell'elaborato planimetrico che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

In relazione all'organizzazione viaria stabilita come al precedente articolo 1, è fatto obbligo in particolare di quanto segue:

- all'interno dell'area "Facility 2 B", è consentito l'accesso veicolare solamente attraverso il varco di security V1, nonché l'uscita veicolare solamente attraverso il varco di security V2 sino a diverse disposizioni;
- nel suddetto varco V1, il transito pedonale è consentito solo subordinatamente all'assistenza contestuale da parte di operatori di polizia dedicati o di personale appositamente incaricato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ciò onde evitare pregiudizievoli interferenze con il transito dei veicoli;
- nel suddetto varco V2, così come in tutti gli altri spazi delle aree portuali in questione ove non diversamente disciplinato dal presente provvedimento e dalla segnaletica stradale presente in sito, il transito pedonale è consentito lungo i percorsi appositamente dedicati e segnalati convenzionalmente;
- nel suddetto varco V2, lungo le due adiacenti corsie veicolari poste più a ridosso del limitrofo edificio demaniale già sede della stazione marittima, è vietato il transito contemporaneo di un veicolo pesante (es. autotreno, autocarro, autoarticolato, autobus) e di un veicolo di qualsiasi altro tipo, ciò onde evitare pregiudizievoli commistioni, al cui scopo verrà predisposta – nelle ore di punta – apposita assistenza da parte di questo Ente per il tramite di personale appositamente incaricato.

ART. 3

Lungo le corsie destinate ai transiti legati ad esigenze di soccorso o comunque di natura emergenziale, identificate in sito con strisce a margine di colore giallo, ed opportunamente evidenziate in colore rosso nell'elaborato planimetrico allegato alla presente, sono vietati il transito, la sosta e la fermata di persone e veicoli di ogni tipo, costituendo in proposito eccezione qualunque circolazione viaria da parte di organi di polizia o di pubblico soccorso.

ART. 4

Per quanto non direttamente in contrasto con il presente provvedimento, sono fatte salve le disposizioni già stabilite con regolamenti e provvedimenti locali, di cui in particolare si richiama il Regolamento inerente all'accesso, alla circolazione e alla sosta all'interno della zona portuale di Ancona emanato con Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016, oltre che ogni vigente disposizione legislativa di grado superiore.

ART. 5

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)